

**RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA PACCHETTO B) PLUS****Estratto delle condizioni di polizza****Assicurati:**

Associati Bancari delle FABI provinciali aderenti alla polizza e con tessera valida 2022 compresi i componenti del nucleo familiare conviventi e non conviventi.

**Oggetto dell'Assicurazione:**

La Società, entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza, tiene indenne l'Assicurato della somma (capitali, interessi, spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi per: morte, lesioni personali, danneggiamenti a Cose in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito dei Rischi connessi alle garanzie che seguono:

- 1) danni a terzi da Incendio
- 2) vita privata
- 3) proprietà dell'Abitazione

**1) Danni a terzi da Incendio:***a) Ricorso terzi da Incendio*

La garanzia opera, con il limite per assicurato di **euro 100.000,00** per anno assicurativo e con una franchigia fissa di euro 500,00, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da Incendio, Fumo, Esplosione e Scoppio:

- 1) delle Cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute, anche quando siano state portate in alberghi o in analoghe strutture;
- 2) di veicoli a motore e/o natante a motore di proprietà dell'Assicurato, quando detti mezzi sono parcheggiati in box o rimesse private e comunque non ritenuti in circolazione. Sono altresì compresi per i veicoli elettrici i relativi impianti di ricarica;
- 3) delle Abitazioni di proprietà dell'Assicurato o in locazione all'Assicurato.

*b) Rischio locativo*

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio all'Abitazione in locazione all'Assicurato e per i quali sia ritenuto responsabile secondo quanto disposto dagli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

Ai fini di questa garanzia in nessun caso la Compagnia corrisponderà somme superiori ad **euro 250.000,00** per anno assicurativo.

**2) Vita privata**

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi nell'ambito della vita privata. Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da:

*Fatti relativi alla vita di tutti i giorni:*

a) la conduzione delle Abitazioni abituali e non abituali ed il loro Contenuto, compresa la manutenzione ordinaria. Sono comprese le dipendenze ed eventuali giardini con piante e attrezzature sportive e giochi della dimora abituale. **Qualora la conduzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato;**

b) lo spargimento d'acqua e altri liquidi, anche se conseguente a rottura accidentale di apparecchi e macchine ad uso domestico;

c) la caduta di antenne o parabole radio telericeventi;

d) l'intossicazione o l'avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;

**e) la proprietà, il possesso e l'uso di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, quali velocipedi anche a pedalata assistita, carrozzine per disabili, golf cars;**

f) in qualità di trasportato su veicoli o natanti di proprietà altrui;

**g) la guida, con patente scaduta, di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato, limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo stesso;**

**h) la guida di veicoli di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver ommesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo, purché entro 180 giorni dal Sinistro venga rinnovata la relativa abilitazione a condurre.**

*Fatti relativi alla famiglia e ai figli:*

i) i figli minorenni dell'Assicurato e altre persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, anche quando gli stessi sono affidati temporaneamente a persone non conviventi. Nel caso in cui l'affidamento a terzi venga fatto a titolo gratuito e di cortesia la garanzia copre anche la responsabilità civile delle persone cui vengono affidati i figli minorenni dell'Assicurato per la sorveglianza/ vigilanza momentanea;

**-dai figli di età inferiore ai 25 anni e non stabilmente conviventi con l'assicurato per motivi di studio, sempreché non già risultanti dallo stato di famiglia dell'assicurato;**

j) i minori temporaneamente affidati all'Assicurato;

k) la partecipazione dell'Assicurato, in qualità di genitore, ad attività scolastiche dei figli, come gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola;

l) i figli minorenni dell'Assicurato, privi dei requisiti previsti dalla legge, alla guida di veicoli a motore o natanti. La garanzia è estesa alla guida di veicoli a motore che trasportino illecitamente persone da parte dei figli minorenni in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La garanzia vale anche per l'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità civile auto. In ogni caso la garanzia opera a condizione che la guida di veicoli a motore o natanti o il trasporto illecito di persone avvengano all'insaputa dei genitori;

m) la proprietà, il possesso, l'uso o la custodia di animali. E' compresa la responsabilità delle persone che abbiano per conto dell'Assicurato temporaneamente ed occasionalmente in uso, consegna o custodia gli animali a titolo gratuito e di cortesia. Relativamente ai cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia di € 100,00**; Le previste Franchigie si applicano ai soli danni a cose.

*Fatti relativi al tempo libero*

**n) la partecipazione ad attività sociali e di volontariato limitatamente alla responsabilità personale, con esclusione delle attività sanitarie;**

o) la pratica di sport, compresa la partecipazione a gare o raduni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;

p) la pratica di attività svolte nel tempo libero non a scopo di lucro, come il bricolage, il giardinaggio, la pesca, il modellismo (anche a motore purché praticato in conformità alle norme tecniche di impiego), compreso l'utilizzo di droni quando questi si configurino come aeromodelli in base a quanto previsto dal regolamento ENAC vigente al momento del Sinistro;

q) la proprietà, il possesso e l'uso di attrezzature sportive e ludiche nonché giocattoli anche a motore;



- r) la proprietà, il possesso, l'uso o la navigazione di natanti (di lunghezza massima non superiore a 10 metri) con o senza motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, comprese le lesioni ai terzi trasportati;
- s) *relativamente ai danni alle Cose in consegna e/o custodia all'Assicurato sono compresi i danni da camere d'albergo o di analoghe strutture per il solo periodo in cui li ha in uso; i danni all'Abitazione presa in locazione ed al relativo Contenuto se di proprietà di terzi; la garanzia opera fino al massimo risarcimento di euro 5.000,00 per anno con una franchigia di euro 150,00;*
- t) *la proprietà, il possesso, l'uso e la custodia di armi per scopo di difesa, tiro a segno, tiro a volo e pesca subacquea, a condizione che l'Assicurato sia in regola con le leggi vigenti al momento del Sinistro.*
- u) alle babysitter regolarmente assunte in occasione dell'espletamento delle loro mansioni;
- v) per gli infortuni subiti dai collaboratori domestici regolarmente assunti durante lo svolgimento delle loro mansioni che abbiano come conseguenza la morte o un'invalidità permanente, escluse le malattie professionali, anche per le azioni di rivalsa esperite dall'Inail e/o dall'Inps ai sensi della normativa vigente e in conseguenza di atti colposi dell'assicurato;
- z) *derivante dall'esercizio dell'attività venatoria purché svolta in conformità alle disposizioni di legge. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 500.000,00 per annualità assicurativa. Tale somma viene comunque prestata per l'eccedenza rispetto al massimale previsto dall'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge; ciò anche nell'eventualità di inesistenza, annullamento od inefficienza totale o parziale dell'altra assicurazione, nel qual caso i massimali minimi previsti dalla predetta legge rimarranno a carico dell'assicurato.*

### 3) Proprietà delle Abitazioni

Nell'ambito della proprietà dell'Abitazione si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da:

- a) proprietà dell'Abitazione abituale, delle Abitazioni non abituali o locate, compresi i beni mobili in essa contenuti. Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato;
- *proprietà di fondi agricoli situati in Italia nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano di superficie complessivamente non superiore a 3 ettari, destinati ad esclusivo uso privato da parte dell'Assicurato.*
- b) svolgimento di attività di manutenzione ordinaria delle Abitazioni;
- c) fuoriuscita di liquidi causata da un guasto o da una rottura accidentali degli impianti fissi al servizio delle Abitazioni, rigurgiti e/o trabocco della rete fognaria;
- d) *committenza di lavori di straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ampliamento, sopraelevazione e demolizione, a condizione che l'Assicurato abbia nominato il responsabile dei lavori se previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e comunque non assuma la direzione dei lavori.*
- e) *abitazione locata a terzi. La garanzia opera solo se il proprietario della abitazione locata a terzi è il Contraente e/o i suoi familiari. L'assicurato nella sua qualità di proprietario dell'abitazione, ed il locatario, nella sua qualità di conduttore della medesima, sono considerati terzi fra loro.*
- f) *dall'attività di B&B e/o affittacamere a condizioni che tale attività: - sia svolta nell'abitazione abituale dell'assicurato saltuariamente o per periodi ricorrenti stagionali avvalendosi della normale organizzazione familiare; - sia esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi regionali vigenti ( e successive modifiche ed integrazioni);*
- L'assicurazione comprende i danni derivanti: - dalla proprietà dell'abitazione; - dalla conduzione dell'abitazione; - dalla somministrazione di cibi o bevande limitatamente alla prima colazione; - dalla pulizia dei locali e fornitura della biancheria;*
- La garanzia è operante a condizioni che i posti letto destinati ai clienti non sia superiore a 8.*
- Relativamente a tale garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato con un'applicazione di una franchigia di euro 150,00 per sinistro.*

### Art. 3 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industrie, commerciali ed arti, fatta eccezione di quelle dipendenti da collaborazione domestica e salvo quanto all'art.3.e) Abitazione locata a terzi e art. 3.f) Bed & Breakfast e affittacamere;
- b) causati con dolo dell'assicurato o dei componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia" ;
- c) derivanti da proprietà, possesso, uso o guida di veicoli ed imbarcazioni a motore, aeromobili ed apparecchi per il volo;
- d) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo all'art. 2) lettera s) e art. 1.b) Rischio Locativo e art.3.e) Abitazione locata a terzi;
- e) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere;
- f) da furto e rapina;
- g) derivanti dalla detenzione o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a : inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ;
- i) derivanti dalla proprietà di fabbricati in genere diversi da quelli ad uso abitativo;
- j) da umidità o stilibidio da insalubrità dei locali;
- k) da incendio, fumo, esplosione e scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto art.1) Danni da incendio, art. 2. s) Vita Privata.
- l) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
- m) derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente amianto in qualunque forma o misura.
- n) derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati;
- o) causati a terzi dai lavoratori domestici, i danni fisici subiti dagli stessi durante lo svolgimento delle loro attività nonché le malattie professionali contratte dagli stessi, salvo quanto previsto all'art. 2 u e v) Vita Privata;
- p) derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorrente in denaro, salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- q) la proprietà, il possesso, l'uso e la custodia di armi a qualsiasi titolo salvo quanto all'art. 2. t) Vita Privata;
- r) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto all'art. 3.d) Proprietà delle abitazioni;
- s) *relativamente alla garanzia conduzione delle abitazioni dell'art.2. a ) Vita Privata e art. 3 lett. a) Proprietà delle abitazioni, l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini per quanto attiene alle parti comuni.*
- t) derivanti dall'esercizio delle attività venatorie salvo quanto previsto all'art. 2.z) Vita Privata.